

TI_GERICHTE 17.2008.31 vom 19. Mai 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-05-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2008.31

FR: TI_GERICHTE 17.2008.31 du 19 mai 2009

IT: TI_GERICHTE 17.2008.31 del 19 maggio 2009

Regeste

Legge federale sulla protezione delle acque (LPaC). La repressione dell'art. 70 cpv. 1 lett. a LPaC non necessita di un inquinamento effettivo ma di un rischio concreto. Stato di necessità (esimente e disculpante)

Erwägungen

E. 2

Il ricorrente si duole di non sapere “ancora oggi” per quale norma sostanziale egli è stato condannato. Il primo giudice avrebbe “genericamente” deciso per la condanna sulla base dell’art. 70 cpv. 1 LPaC, mentre il procuratore pubblico avrebbe indicato altre norme (art. 6 LPaC, 6 OPaC, allegato 3.2 OPaC). Questa “carezza fondamentale nel dispositivo di condanna”, che costituirebbe – spiega il ricorrente – diniego di giustizia e violazione della CEDU, dovrebbe portare alla cassazione della sentenza impugnata. Una disquisizione nella motivazione della sentenza che cita singole norme di merito non sarebbe sufficiente perché costituirebbe “solo un’argomentazione diffusa senza conclusioni precise sulla loro effettiva violazione, violazione che deve essere confermata nel dispositivo” (ricorso, pag. 3-4 punto 2). La censura si palesa pretestuosa, oltre a non essere debitamente motivata. Che il dispositivo della sentenza non abbia indicato anche le puntali disposizioni che hanno portato alla condanna per infrazione alla LPaC non ha, per finire, nessuna incidenza, perché queste sono state discusse in sentenza, per cui il prevenuto sa bene sulla base di quali disposizioni è stato condannato (v. consid. 4 e 14). Oltretutto, l’art. 70 LPaC, in particolare il cpv. 1, elenca i casi in cui l’autore viene penalmente sanzionato (delitti); tra questi figura il caso dell’art. 6 LPaC (che recita al cpv. 1 “é vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinare ” ; cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.531/2001 del 18 gennaio 2002, consid. 2b/dd e 2c), che unitamente all’art. 6 dell’OPaC e l’annesso 3.2 completano l’applicazione del principio di cui allo stesso art. 6 LPaC. Inutile quindi dilungarsi oltre. Il rimedio è manifestamente inammissibile.

E. 3

Riferendosi alle dichiarazioni dello stesso imputato e di _____ (ingegnere civile e per la difesa del suolo, incaricata da _____ della direzione lavori del lotto _____ e responsabile in seno ad _____ del rispetto delle disposizioni a protezione dell’ambiente), il primo giudice ha accertato che già nel 2004 e 2005 (sino ad agosto) il Consorzio _____ ha illecitamente attinto acqua dalla falda per diluire le acque sgorganti dall’impianto di trattamento, al fine di conformarsi ai parametri previsti dall’OPaC, provocando in questo modo inevitabilmente il riversamento nel corso d’acqua di una quantità elevata di sostanze non solubili, in particolare di carbonato di calcio. Il giudice della Pretura penale ha in seguito analizzato i risultati delle analisi effettuate il 12

luglio 2005 dal laboratorio della Sezione cantonale per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), da cui è risultata una presenza di sostanze in sospensione di 33 mg/l all'entrata nel fiume e di 34 dopo il pretrattamento. Egli ha quindi constatato che il valore di 20 mg/l previsto dall'ordinanza – che “rappresenta un limite massimo che non può mai essere oltrepassato e non un valore medio che consente dei superamenti, se compensabili con momenti di bassa presenza di sostanze non solubili – è stato superato di oltre una volta e mezza, sia all'uscita dell'impianto che all'immissione nel fiume Ticino. Il pretore ha inoltre fatto riferimento anche alla lettera 10 agosto 2005 dell'Ufficio delle industrie, della sicurezza e della protezione del suolo della SPAAS, che ha concluso nella stessa direzione, in particolare precisando addirittura che i sistemi di controllo non funzionavano correttamente “o erano addirittura disattivati (gestione manuale e non automatica dell'impianto)” e alla perizia resa ad _____ dalla ditta _____ il 10 novembre 2005 che ha attestato ulteriori infrazioni alle disposizioni dell'OPAc circa la presenza nell'acqua di sostanze non disciolte. Il giudice della Pretura penale ha quindi raggiunto il convincimento, confortato anche dallo scritto 7 novembre 2005 della SPAAS, che “attraverso l'illecita diluizione sistematica delle acque in uscita con acqua pura, di falda, il Consorzio _____ diretto dall'imputato abbia immesso nel fiume Ticino dei quantitativi maggiori di sostanze non solubili, in modo particolare carbonato di calcio, di quanto sarebbe avvenuto se fossero state ossequiate le normative in materia”. Egli ha quindi concluso che il carbonato di calcio, se riversato in quantità considerevoli, è idoneo ad inquinare e, quindi, danneggiare un corso d'acqua. L'effetto nefasto – ha precisato il primo giudice – non dipende dalla qualità delle sostanze disperse nella natura, ma dalla loro quantità, e “il limite di 20 mg/l è stato proprio fissato per evitare che dei materiali non solubili giungano in un corso d'acqua in misura talmente elevata da non poter essere normalmente assorbiti dall'ecosistema”. Queste sostanze – ha ribadito il giudice, sempre facendo riferimento alle conclusioni degli esperti cantonali, in particolare allo scritto 10 gennaio 2006 dell'Ufficio delle industrie, della sicurezza e della protezione del suolo della SPAAS – “vanno inevitabilmente a depositarsi sul fondo del fiume, o ai suoi bordi, e, se troppo abbondanti possono creare seri problemi ambientali”. Nonostante sia emerso che l'immissione nel fiume di acque non conformi alle disposizioni ambientali dell'OPAc è avvenuta anche prima del periodo preso in considerazione dal decreto di accusa (inizio 2005 – agosto 2005), “visto il principio dell'immutabilità del decreto”, il pretore penale si è limitato a trattare il periodo stabilito nel decreto di accusa. Quindi, il giudice ha concluso che, sotto l'esclusiva conduzione dell'imputato, nella prima metà del 2005, il Consorzio _____ ha immesso nel fiume Ticino in maniera illecita quantitativi eccessivi di sostanze non solubili, sicuramente superiori ai limiti di 20 mg/l concessi dall'allegato 3.2. dell'OPAc, “utilizzando l'espedito, espressamente vietato dalla stessa norma, di diluire le acque trattate con acqua pulita estratta direttamente dalla falda. In questo modo nel ricettore naturale è stato convogliato carbonato di calcio in quantitativi tali da poterlo potenzialmente inquinare e da compromettere l'equilibrio biologico della zona adiacente al punto di scarico”. Quale organo con potere decisionale del Consorzio _____, l'imputato è stato indicato dal giudice quale unico responsabile delle azioni incriminate. Per quanto attiene l'aspetto soggettivo, il giudice penale non ha avuto “alcun dubbio circa l'intenzionalità del signor RI 1 nel commettere il reato”. Quest'ultimo ha sempre ammesso di conoscere le disposizioni di legge ed ha pure riconosciuto di aver proceduto alla diluizione al fine di poter riversare senza problemi le acque in uscita dal suo impianto, evitando che i sistemi d'allarme si attivassero e bloccassero tutto. Egli – ha sottolineato il

pretore – “è stato costantemente cosciente del fatto che stava rovesciando nel fiume importanti quantitativi di carbonato di calcio” . Pensare di non inquinare le acque perché le sostanze, comunque naturali, si sarebbero depositate sul fondo, è, secondo il giudice della Pretura penale, “un’interpretazione molto soggettiva e di comodo” , per cui nemmeno sarebbe ipotizzabile un errore sui fatti (sentenza, pag. 5-11 consid. 5-11). a) In diritto il ricorrente sostiene che i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 70 cpv. 1 LPac non sarebbero realizzati nella fattispecie. Il superamento del parametro di 20 mg/l – comunque, secondo il ricorrente, non provato – non costituirebbe il vero problema, che sarebbe invece da ricondurre alla “torbidità delle acque di scarico causata dalla presenza di tensioattivi (detergenti)” , situazione questa che sistematicamente faceva scattare l’allarme dell’impianto di depurazione. Pur riconoscendo carenze nell’impianto accusatorio, la condanna emessa dal giudice della Pretura penale si basa su un’ipotesi, e non su “fatti certi” indispensabili per la configurazione del reato. Per sopperire a dette carenze, il primo giudice avrebbe argomentato, arbitrariamente e in contrasto con la legge, riferendosi al rapporto di analisi della SPAAS (Sezione cantonale per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo), dal quale sarebbe risultato una presenza di 33-34 mg/l di sostanze in sospensione, quindi mostrando un valore superiore ai 20 mg/l previsto dall’ordinanza, limite massimo questo che non andrebbe mai superato. Un solo prelievo che attesta un limite comunque “ampiamente al di sotto del limite insuperabile di 50 mg/l” non costituirebbe – a detta del ricorrente – “la prova certa della violazione del parametro legale indicato dal PP nel decreto di accusa” . Nemmeno l’aggiunta “di acqua di falda (processo di diluizione)” costituirebbe di per sé una violazione delle prescrizioni legali. Anzi – prosegue il ricorrente – in determinate situazioni la diluizione è addirittura auspicabile; nel caso concreto, è infatti servita per abbassare la temperatura, allineandola a quella del ricettore. Quindi, la diluizione può essere operata quando vengono immesse nel ricettore sostanze “normalmente biodegradabili” al fine di salvaguardare l’acqua da “elementi di disturbo, come l’aumento di temperatura, fenomeni di torbidità eccessiva, fenomeni di eccessiva presenza di solidi sospesi” , e a volte la diluizione avviene “per effetto naturale” (ad esempio in caso di forti precipitazioni). È illecita – spiega il ricorrente – solo quando “costituisce un sotterfugio per immettere nel ricettore sostanze inquinanti in modo che il massimo percentuale tollerato sia rispettato” . Nel caso concreto, non sarebbe stato provato – prosegue il ricorrente – né che siano state immesse “a piccole dosi” sostanze inquinanti nel ricettore né che sia stato superato sistematicamente il parametro di 20 mg/l di “solidi sospesi biodegradabili, tirando verso il basso il parametro con l’aggiunta di acqua” . Il ricorrente ritiene, in definitiva, di avere usato l’acqua di falda per un’operazione “perfettamente corretta” di raffreddamento delle acque. Per contro, il fenomeno di “forte schiumatura” sarebbe da addebitare “all’immissione abusiva di detergenti nelle acque di galleria da parte di _____” (poiché in mancanza di un impianto di pretrattamento, “ora finalmente realizzato presso la centrale holcim del Consorzio _____”, la direzioni lavori e le altre ditte presenti sul cantiere _____ usavano l’impianto come “una pattumiera” dove riversare tutto il calcestruzzo e cemento residuo). Egli non sarebbe quindi l’artefice dell’inquinamento, “ma una vittima delle negligenze e delle inadempienze di chi l’ha denunciato” (ricorso, pag. 4-10 punti 3-7). b) Il ricorrente contrappone perlopiù il suo parere a quello del primo giudice. In buona sostanza il gravame si esaurisce in una lunga serie di considerazioni appellatorie mediante le quali il ricorrente mette ripetutamente in discussione le conclusioni delle analisi operate dagli uffici proposti attraverso la conferma della propria interpretazione degli eventi, senza confrontarsi – a parte qualche insignificante eccezione e per di più senza forza

argomentativa – con le motivazioni del primo giudice che ha fondato il suo convincimento sulla base delle risultanze di esami specialistici e sulla base delle dichiarazioni raccolte durante l'istruttoria. Ora, non basta per sovvertire il giudizio di prima sede affermare che la diluizione, comunque ammessa dal prevenuto (v. anche sentenza, pag. 5-6 consid. 5), non abbia inquinato e che anzi la diluizione a volte sarebbe auspicabile (nel senso che in alcuni casi servirebbe per superare i problemi di torbidità dell'acqua), o che il superamento dei limiti non sarebbe stato provato. Innanzitutto, dal punto di vista oggettivo, la repressione del comportamento sanzionato dalla normativa (art. 70 cpv. 1 lett. a LPac) non necessita di un inquinamento effettivo delle acque ("fatti certi" , "prova certa della violazione" ; ricorso, pag. 6 consid. 6, pag. 7 consid. 6), ma è sufficiente che l'autore abbia creato il rischio di tale inquinamento. Punibile è ogni comportamento suscettibile di sporcare le acque o di pregiudicare l'equilibrio idrico sotterraneo o della superficie. La messa in pericolo delle acque, ovvero la minaccia di inquinamento, è sufficiente. Certo, un rischio astratto, anche elevato, non è sufficiente. Si deve essere in presenza di un rischio concreto, ossia quando appare verosimile o altamente possibile che il bene giuridico venga leso (DTF 124 IV 114 consid. 1 pag. 115; sentenza del Tribunale federale 6P.87/2005 del 5 settembre 2005, consid. 7.1). Il memoriale denota al riguardo chiara indole appellatoria, estranea a un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio, anche quando tenta di contestare le analisi (e quindi le conclusioni) della SPAAS. E lo fa sostenendo che un solo prelievo " ampiamente al di sotto del limite insuperabile di 50 mg/l" non costituirebbe prova certa della violazione delle prescrizioni legali. Perché non lo sarebbe, il ricorrente non lo spiega; anzi, avanza pure teorie secondo le quali a volte le diluizioni sarebbero auspicabili, ancora una volta senza spiegare e sostanziare perché. Oltretutto, il riferimento al dato di 50 mg/l dell'allegato 3 OPac è riferito alle immissioni delle acque di scarico comunali, e quindi non, come nella fattispecie, alle immissioni delle acque di scarico industriali (allegato 3.2 OPac). Anche le accuse a _____ non sono confortate da nessuna prova oggettiva, anzi l'atteggiamento dell'imputato è volto soprattutto a scaricare la propria responsabilità su altri. Nemmeno è sufficiente rimproverare il giudice di avere avvalorato le conclusioni di uffici che non sarebbero "altro che il risultato di un'attività dello Stato che tenta di proteggere se stesso, occultando le proprie colpe" , quando neppure ha tentato di spiegare e sostanziare perché detti risultati non sarebbero attendibili. Il ricorso, quindi, nella sua limitata ammissibilità, va decisamente respinto.

E. 4

Il ricorrente sostiene di essersi trovato in una situazione di emergenza "che giustificava in ogni caso uno stato di necessità". Volendo prendere in considerazione, "per ipotesi" , un rischio di inquinamento, al caso di specie – spiega il ricorrente – si dovrebbe applicare "la clausola per i casi d'emergenza prevista dal cpv. 4 dell'allegato 3.2 dell'OPac, che indica il principio di proporzionalità come criterio legale per derogare ai valori limiti in casi irrisolvibili" . L'averlo negato costituirebbe – secondo il ricorrente – " motivo di cassazione" . Appurata la responsabilità di _____ "di questo stato di cose" (ossia quello della non più "trasparenza" delle acque), all'imputato non restava altra scelta che l'opzione della " diluizione artificiale", che non gli si può imputare a comportamento penalmente rilevante. In sostanza, egli imputa alla _____ la responsabilità della presenza nelle acque di quantitativi troppo elevati di cemento che rendevano le operazioni di trattamento e depurazione effettuate con il suo impianto molto difficoltose e sempre più sovente inefficaci. Il comportamento illegale e negligente è stato per finire quello di _____, che invece di avvisare il consorzio _____ (in conformità all'art. 16 e 17

cpv. 2 OPAC) “hanno pensato di poter convogliare senza avvertimento tutti i residui cementizi all’impianto _____ senza farsi preoccupazione alcuna di collassarlo inesorabilmente a scadenze regolari” (ricorso, pag. 10-11 consid. 8). a) Il giudice della Pretura penale ha spiegato che il problema delle acque provenienti dal cantiere _____ contenenti quantitativi troppo elevati di cemento, che rendevano le operazioni di trattamento e depurazione più difficoltose, quindi senza che il committente procedesse a un pretrattamento prima di inviarle all’impianto _____, è un problema noto da anni, che ha portato “a numerosissime discussioni tra la direzione lavori e l’imputato, che hanno finito per esasperare le posizioni e dare origine a conflitti, rendendo decisamente più complicato concordare interventi risolutivi”. Il giudice ha tuttavia spiegato che – come sostenuto dalla Direzione lavori – nel capitolato d’appalto non erano stati fissati dei limiti massimi di quantitativi di cemento che le acque provenienti dal cantiere _____ avrebbero dovuto rispettare. L’impianto _____ avrebbe dovuto quindi “raffinare anche acque come quelle che sono effettivamente giunte”. Il giudice ha quindi sottolineato che il depuratore “era, ed è, potenzialmente in grado di gestire anche la presenza importante di sostanze inquinanti”, impianto questo dotato inoltre di sistemi automatici d’allerta. Pur riconoscendo la particolarità della situazione creatasi tra il committente e l’impresa del qui imputato e sebbene le “colpe” non sono da accollare esclusivamente a quest’ultimo e ai suoi soci, non è possibile – ha concluso il primo giudice – riconoscere lo stato di necessità e conferire legittimità alle violazioni della LPAC. Il giudice della Pretura penale ha precisato che “il convogliamento di acque di cantiere più cariche del previsto di cemento, nel 2005, non era più un evento eccezionale, ma era diventata la regola”. In secondo luogo – ha precisato il primo giudice – “la decisione di diluire l’acqua per permetterle di rientrare artatamente nei parametri di legge non può essere considerata la soluzione meno incisiva nelle circostanze nelle quali il signor RI 1 si è trovato ad agire”. I seppur poco concilianti atteggiamenti della direzione lavori, non conferivano all’imputato “il diritto di immettere acque inquinate nel fiume Ticino”. Altre soluzioni, “ovviamente economicamente più dispendiose”, potevano, ha spiegato il giudice, entrare in linea di conto: in primo luogo procedendo “secondo il protocollo di emergenza al doppio trattamento delle acque non conformi” e, in via sussidiaria, “al loro spargimento nei campi, con contestuale avviso della SPAAS”. In secondo luogo, il pretore penale ha indicato l’eventualità di “adire il giudice civile per far bloccare i lavori sino a quando il pericolo di inquinamento non sarebbe stato scongiurato”, e ciò anche se fermare un cantiere “come quello di _____ non sarebbe stata una bazzecola”, ma sarebbe stato comunque più ragionevole – ha proseguito il giudice – “che continuare ad immettere nel fiume volumi esagerati di carbonato di calcio per così tanto tempo”. Il giudice ha quindi concluso che alla base del comportamento del prevenuto v’erano anche “dei ragionamenti di matrice finanziaria”, volti a “evitare di sobbarcarsi i costi supplementari connessi con i trattamenti supplementari e gli altri tipi di intervento che la depurazione delle acque provenienti dal cantiere con contenuti così elevati di cemento avrebbe comportato” (sentenza, pag. 9-12 consid. 12-13). b) Il nuovo diritto distingue lo stato di necessità esimente (art. 17 CP) da quello disculpante (art. 18 CP). Secondo l’art. 17 CP chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti. Secondo l’art. 18 cpv. 1 se una persona commette un reato per preservare se stesso o un’altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l’integrità personale, la libertà, l’onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che

l'autore sacrificasse il bene in pericolo. Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo (cpv. 2). In entrambi i casi l'autore commette un reato per preservarsi da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile (sentenza del Tribunale federale 6B_720/2007 del 29 marzo 2008, consid. 5). Il carattere sussidiario è assoluto e costituisce di conseguenza una condizione alla quale nessuna eccezione può essere sollevata (sentenza del Tribunale federale 6B_622/2008 del 13 gennaio 2009, consid. 3). Di modo che colui che è in grado di rivolgersi alle autorità per evitare un pericolo non può prevalersi dello stato di necessità (DTF 125 IV 49 consid. 2 c pag. 55 segg; K. Seelmann, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, ed. 2007, n. 7 ad art. 17 CP). Se a causa di una rappresentazione erronea dei fatti l'autore crede di essere in pericolo, mentre oggettivamente non lo era, egli agisce in uno stato di necessità putativa.

Determinare ciò che l'autore di un reato sa, vuole o accetta, e in particolare, l'esistenza di un errore, è questione di accertamento dei fatti (DTF 125 IV 49 consid. 2d pag. 56). c) Ora, al di là dell'inconsistenza delle censure sollevate, non sufficientemente motivate, e comunque appellatorie, anche un'analisi di merito non gioverebbe all'imputato. E benché i fatti siano stati commessi nel 2005 e quindi il primo giudice non si sia chiesto quale diritto, più favorevole all'imputato o meno (art. 2 cpv. 2 CP), sarebbe applicabile (lex mitior), lo stato di necessità, quale principio generale i cui estremi sono identici sia sotto il nuovo che sotto il vecchio diritto (art. 34 vCP), non sono comunque dati in concreto. Innanzitutto, lo stato di necessità deve essere inquadrato in una situazione di "pericolo imminente" , per cui un'azione prolungata nel tempo (in concreto diversi mesi, anzi, sembra anche di più; sentenza, pag. 5 consid. 5, pag. 8-9 consid. 10) non è concepibile nell'ottica dello stato di necessità (DTF 122 IV 1 consid. 3a-b pag. 5-6, 109 IV 156 consid. 3 pag. 158; sentenza del Tribunale federale del 4 luglio 1995, pubblicata in SJ 1995 pag. 737; K. Seelmann, op. cit., n. 5 ad art. 17 CP). Inoltre, il giudice ha accertato che v'erano altre "soluzioni più ragionevoli" seppure "economicamente più dispendiose" , per ovviare all'emergenza: passare al doppio trattamento delle acque non conformi, al loro spargimento (in via sussidiaria) nei campi o adire il giudice civile per far bloccare i lavori. Quindi, non si può affermare nemmeno che, come prevede la legge, che il pericolo non fosse in altro modo evitabile ("non altrimenti evitabile" , art. 17 CP; vedi inoltre consid. 4.3 sul carattere sussidiario dello stato di necessità; DTF 122 IV 1 consid. 3c pag. 6). Certo, il maggiore onere finanziario che un doppio trattamento avrebbe arrecato al consorzio non ha permesso all'imputato di agire con lucidità, e nemmeno gli attriti con la direzione lavori lo hanno aiutato in tal senso, ma il bene protetto, l'ecosistema delle acque del fiume, è di gran lunga più importante del danno economico che avrebbe subito il consorzio. Infatti, l'atto necessario è lecito se il bene protetto è più prezioso di quello lesa; esso è illecito, ma scusabile o impunito, qualora i beni contrapposti siano di valore comparabile (consid. 2b). (cfr. DTF 122 IV 1 consid. 2a-2b pag. 3-4 . Anche per questo motivo lo stato di necessità non può essere, quindi, ammesso. Il ricorso, nella sua limitata ammissibilità, è respinto.

E. 5

Da quanto precede discende che il ricorso deve essere respinto, siccome manifestamente infondato e in gran parte inammissibile. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 900.– b) spese complessive fr. 100.– fr. 1 000.– sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: P_GLOSS_TERZI Per

la Corte di cassazione e di revisione penale La presidente II
segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro
decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre
decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF
(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.
113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.